



## SdiFlash

dal 03/11/2017 al 09/11/2017

Selezione delle notizie più rilevanti della settimana

**Sdi** Supermercato  
dell'informazione

SdiFlash dal 03/11/2017 al 09/11/2017

[www.supermercato.it](http://www.supermercato.it)

**Sdi** Supermercato  
dell'informazione

## Contenuti :

ZFU Sisma Centro Italia Calcolo importo agevolazione	1
Impresa sociale Sportello per la richiesta di finanziamenti agevolati	1
Nuovo servizio “Fai D.A. te” per rottamare la cartelle online	2
Istanze ZFU Centro Italia Proroga al 20 novembre	3
Split payment per le fatture successive al 1° luglio Correzione errori	4
La riforma del Codice antimafia in “Gazzetta”	5
Rimborso vecchi voucher acquistati dopo il 17 marzo	6
Nuova prestazione di malattia per la Gestione Separata: ulteriori chiarimenti	7
Smart working, ampia tutela INAIL	7
Conciliazione vita-lavoro, istanza per gli sgravi contributivi	8
Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, indicazioni INPS	9
Aggiornate le diarie per gli assicurati invitati presso l’INAIL	9
Smart working: comunicazione telematica dal 15 novembre	9
Elenco delegati dal Giudice delle Esecuzioni alle operazioni di vendita con vecchie regole	10



## Contenuti :

DI Fiscale Correttivi per codice antimafia e Saf  
commercialisti

10




## ZFU Sisma Centro Italia Calcolo importo agevolazione

Con la circolare n. 163472 del 7 novembre 2017, il MiSE fornisce ulteriori chiarimenti per l'accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita (articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Modalità di determinazione dell'importo dell'agevolazione da indicare nel modulo di istanza La questione affrontata: ai fini della stima del previsto carico fiscale e contributivo del soggetto richiedente in relazione ai due periodi di imposta ammissibili alle agevolazioni (2017 e 2018), possono essere considerati, oltre agli importi relativi alle imposte sui redditi e ai contributi previdenziali e assistenziali relativi ai precedenti esercizi, anche i maggiori importi per contributi connessi a nuove assunzioni di personale dipendente, effettuate o da effettuare nel corso dei due predetti periodi d'imposta ammessi alle agevolazioni? Il MiSE, nella circolare spiega che: non sussiste alcun blocco nella piattaforma di accoglimento delle domande. È precisato che le indicazioni per la quantificazione dell'importo dell'agevolazione da richiedere, riportate nel modulo di domanda (circolare n. 114735 del 15 settembre 2017), hanno lo scopo di orientare, e non di vincolare, la scelta dell'impresa, con l'obiettivo di commisurare l'agevolazione concessa alle effettive capacità della stessa di beneficiarne nei periodi d'imposta previsti. Non esiste, pertanto, alcun blocco nella piattaforma informatica di accoglimento delle domande. Nei casi in cui i periodi d'imposta precedenti al terremoto sono poco significativi o addirittura assenti – ad esempio imprese di nuova costituzione o di recente operatività, imprese già avviate e mature che hanno effettuato o sono in procinto di effettuare nuove assunzioni di personale dipendente – è possibile calcolare l'importo dell'agevolazione richiesta basandosi non solo sulle imposte e sui contributi dovuti per gli anni precedenti, ma tenendo conto anche delle realistiche previsioni di sviluppo per i periodi d'imposta 2017 e 2018.

## Impresa sociale Sportello per la richiesta di finanziamenti agevolati


Il decreto direttoriale del 26 luglio 2017 ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione al Mise da parte delle imprese interessate al rafforzamento dell'economia sociale. La dotazione finanziaria per l'attuazione delle misure a sostegno dell'impresa sociale consiste in 223 milioni di euro. Si tratta del regime di aiuto dedicato al mondo del terzo settore, oggetto negli ultimi mesi di una profonda riforma. Apertura sportello Lo stesso provvedimento ha fissato l'apertura dello sportello al 7 novembre 2017. Da questa mattina, alle ore 10,00, quindi, le imprese sociali, le cooperative sociali e le onlus possono richiedere finanziamenti agevolati, associati obbligatoriamente a finanziamenti bancari ordinari, e contributi a fondo perduto. La richiesta potrà essere inoltrata solo in formato elettronico e con firma digitale all'indirizzo di Pec: [es.impreses@pec.mise.gov.it](mailto:es.impreses@pec.mise.gov.it). Le tre tipologie di imprese indicate, per beneficiare delle agevolazioni ministeriali, devono operare in regime di contabilità ordinaria. Agevolazioni Il Mise ha previsto a favore delle imprese sociali che vogliono realizzare progetti vari – come, per esempio, assistenza alle donne vittime di violenza, aiuto ai disabili, iniziative nelle carceri, reinserimento di disoccupati e reimpiego dei beni



confiscati alle mafie – un mix di aiuti: finanziamenti agevolati e contribuiti. Le agevolazioni possono essere concesse nella forma di finanziamenti a tasso agevolato, sempre associati a finanziamenti bancari ordinari, a valere su un budget di 200 milioni di euro del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), di cui una quota del 60% è riservata alle PMI. Il finanziamento agevolato concesso dal Mise è a un tasso dello 0,75% e della durata massima di 15 anni. C'è poi una sorta di premio a fondo perduto (non rimborsabile), a valere su una dotazione di 23 milioni euro, a carico del Fondo crescita sostenibile (FCS), per un massimo del 5% su alcuni investimenti (al di sotto dei 3 milioni e a saldo dei progetti terminati).

## Nuovo servizio “Fai D.A. te” per rottamare la cartelle online


Ai nastri di partenza il nuovo servizio dell'agenzia delle Entrate–Riscossione denominato “Fai D.A. te” (D.A. sta per Definizione Agevolata) con il quale il contribuente può “rottamare a km zero” le cartelle direttamente sul web, presentando la domanda dall'area libera del portale [www.agezientrateriscossione.gov.it](http://www.agezientrateriscossione.gov.it), senza necessità di pin e password. La riapertura della definizione agevolata delle cartelle esattoriali è stata disposta dal DI n. 148/2017 e il servizio “Fai D.A. te” permette di risparmiare tempo e avere a disposizione, in modo semplice, tutti gli strumenti utili per aderire alla rottamazione delle cartelle. Come si utilizza il servizio Per rottamare i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 è sufficiente collegarsi all'area libera del portale di Agenzia delle Entrate–Riscossione, che consente di presentare online il modello DA–2017. Cliccando sul link presente nella pagina dedicata alla Definizione Agevolata 2017, compare il modulo da compilare inserendo i dati anagrafici, di domiciliazione e di contatto. Non bisogna scordare l'indicazione di un indirizzo email di riferimento dove si desidera ricevere la convalida della richiesta. Proseguendo viene chiesto di inserire i riferimenti alle cartelle o agli avvisi che si vogliono “rottamare” e di allegare i documenti di riconoscimento. Occorrerà, poi, scegliere se pagare in unica soluzione o a rate. La richiesta di adesione alla definizione agevolata va presentata entro il 15 maggio 2018. Il comunicato stampa del 6 novembre 2017 ricorda che il modello DA–2017 può essere presentato anche tramite l'area riservata del portale (dove è presente il nuovo servizio di assistenza “Contattaci”), oppure agli sportelli di Agenzia delle Entrate–Riscossione. Sempre nella pagina web dedicata alla definizione agevolata 2017 si può cliccare sul link per richiedere l'elenco delle cartelle che possono essere “rottamate”, potendo così accedere anche alle cartelle del 2017 che non sono state ancora notificate e di cui non se ne ha conoscenza. Rottamazione 2016. Regolarizzazione istanze respinte Il servizio “Fai D.A. te” può essere utilizzato anche dai contribuenti che hanno ricevuto il diniego alla domanda di adesione alla definizione agevolata 2016, in quanto non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016. E' possibile presentare una nuova domanda di adesione a condizione che i carichi per i quali si richiede l'adesione risultino respinti esclusivamente per il mancato adempimento della previsione di cui all'art. 6, comma 8 del D.L. n. 193/2016, come riportato nella comunicazione di diniego trasmessa dall'Agente della riscossione (cosiddetta “Comunicazione delle somme dovute”). Condizione essenziale è che entro il 31 maggio 2018 venga effettuato il pagamento in un'unica soluzione dell'importo complessivo delle rate scadute. Collegandosi al portale



[www.agenziaentrariscossione.gov.it](http://www.agenziaentrariscossione.gov.it), sezione “Regolarizzazione delle istanze respinte”, è possibile richiedere la comunicazione delle somme dovute, già contenuta nella risposta di diniego, così da avere sotto mano l’elenco delle cartelle rottamabili. Sempre nella stessa pagina, attraverso appositi link, è possibile compilare e inviare la domanda di regolarizzazione delle istanze respinte. La domanda di regolarizzazione delle istanze respinte può essere presentata compilando entro il 31 dicembre 2017 l’apposito form online, utilizzando sue modalità: o inserire il numero della comunicazione di diniego o inserire il numero del documento (cartella e avviso) se, invece, si sceglie di presentare la domanda di regolarizzazione solo per alcune cartelle indicate nella comunicazione di diniego. Dopo la presentazione della domanda, Agenzia delle Entrate–Riscossione invierà una comunicazione al contribuente entro il 31 marzo 2018 contenente l’ammontare delle rate scadute da versare (in un’unica soluzione) entro il 31 maggio 2018. Dopo il saldo, occorre annotarsi la data del 31 luglio 2018 entro cui l’Agenzia delle Entrate–Riscossione invierà una successiva comunicazione: di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento; di eventuale diniego. Bollettini on line per i ritardatari AER ha pensato anche a chi non ha pagato la prima (o unica) rata prevista a luglio o quella di settembre 2017. Un nuovo servizio presente sul portale consente di richiedere, allegando i documenti di riconoscimento, la copia della comunicazione delle somme dovute e i relativi bollettini di pagamento, accedendo nell’apposita sezione dedicata alle “rate scadute e nuovo termine al 30 novembre”.

## Istanze ZFU Centro Italia Proroga al 20 novembre


Il ministero dello Sviluppo Economico comunica di essere intervenuto sulle domande per la ZFU Centro Italia e di aver sottoscritto un Accordo di programma per il rilancio dei territori colpiti dal sisma. Agevolazioni alla ZFU Centro Italia E’ stato concesso un periodo di tempo più lungo per presentare le domande per accedere alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella Zona Franca Urbana istituita nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016 (DI n. 50/2017). Con circolare n. 157293 del 2 novembre 2017, il ministero dello Sviluppo Economico sposta il termine dal 6 novembre 2017 alle ore 12.00 del 20 novembre 2017. Si rammenta che sono state riconosciute agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo (per questi ultimi solo con riferimento ai contributi) che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella ZFU Sisma Centro Italia. Il DI n. 50/2017 ha definito la perimetrazione della ZFU, che comprende il territorio dei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici avvenuti dal 24 agosto 2016. La precedente circolare MiSE n. 99473 del 4 agosto 2017 ha stabilito le modalità e i termini di presentazione delle istanze per l’accesso alle agevolazioni in parola. In particolare, al paragrafo 7 della circolare è stato stabilito che la presentazione delle istanze può avvenire a decorrere dalle ore 12.00 del 23 ottobre 2017 fino alle ore 12.00 del 6 novembre 2017. Ma essendo pervenute richieste per concedere più tempo alle imprese per la presentazione delle domande, la circolare n. 157293 del 2 novembre 2017 dispone una proroga del termine finale



portandolo alle ore 12.00 del 20 novembre 2017. Accordo di programma per interventi di riqualificazione produttiva dei territori colpiti dal sisma Il MiSE (Direzione generale per gli incentivi alle imprese e dalla Direzione per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese), le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e Invitalia, gestore della misura, hanno siglato il 31 ottobre 2017 l'Accordo di programma per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge n. 181/1989 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Scopo dell'Accordo è la realizzazione nei territori danneggiati dal sisma di interventi volti al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale. Con successivo Avviso pubblico saranno resi noti i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni.

## Split payment per le fatture successive al 1° luglio Correzione errori

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27 del 7 novembre 2017, torna sulla disciplina della scissione dei pagamenti (cosiddetto split payment), alla luce delle recenti modifiche apportate all'articolo 17-ter del Dpr 633/1972 dal Decreto legge n. 50/2017, convertito nella Legge 96/2017. La nuova disciplina si applica alle operazioni eseguite nei confronti della PA e delle società controllate da quest'ultima, per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 e la cui imposta sia divenuta esigibile dalla stessa data, fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea, ossia fino al 30 giugno 2020. Incertezza normativa dal 1° luglio fino 6 novembre 2017 Dal 1° luglio scorso, però, non sono mancate incertezze da parte degli operatori circa l'estensione del suddetto meccanismo, con la conseguenza che proprio la mancanza di chiarezza sulla disciplina in questione possa far scattare sanzioni per eventuali errori commessi dai fornitori. Quest'ultimi, infatti, sono ora tenuti a consultare gli elenchi predisposti dal dipartimento delle Finanze del Mef per verificare che l'acquirente sia incluso tra i soggetti obbligati alla scissione dei pagamenti e, in tal caso: emettere la fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ovvero "split payment"; operare la registrazione delle fatture emesse senza computare (a debito) l'imposta ivi indicata nella liquidazione periodica. Tuttavia, proprio in considerazione dell'incertezza in materia, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, è da escludere che eventuali errori commessi dai fornitori vengano sanzionati o modificati, a condizione che l'imposta sia stata assolta, anche se in modo irregolare. L'Agenzia delle Entrate, pertanto, interviene con il nuovo documento di prassi, oltre che per fornire una serie di precisazioni in relazione all'ambito soggettivo e a quello applicativo del particolare adempimento, anche per fornire una sorta di copertura per tutti quei comportamenti irregolari che sono stati commessi dal 1° luglio 2017 al 6 novembre 2017 (giorno precedente l'emanazione della circolare 27/E/2017). Sanatoria per i comportamenti irregolari fino alla nuova circolare delle Entrate Si ricorda che il meccanismo dello split payment prevede, con finalità di contrasto all'evasione, che in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pa e società, per le quali queste non siano debitori d'imposta (relativamente alle operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l'Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dalla Pa e società direttamente all'Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della




relativa imposta. Nella circolare n. 27/E/2017, l'Agenzia specifica che per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Pa e società, i fornitori devono emettere fattura con l'indicazione "scissione dei pagamenti" o "split payment", pena l'applicazione della sanzione amministrativa. Tuttavia, in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, in considerazione dell'incertezza legata alla prima applicazione della nuova disciplina, sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti anteriormente all'emanazione della circolare in oggetto, a condizione che l'imposta sia stata assolta, anche se in modo irregolare. Pertanto, specifica la circolare, se dopo il 1° luglio 2017 ma prima del 6 novembre sono state emesse fatture in regime ordinario (invece che in regime di scissione dei pagamenti) nei confronti di soggetti inclusi negli elenchi pubblicati dal dipartimento delle Finanze, il fornitore non dovrà effettuare alcuna variazione e, in tali casi, l'imposta potrà essere assolta secondo le modalità ordinarie. Allo stesso modo, si ritiene non sanzionabile il caso in cui il fornitore abbia emesso una fattura in scissione dei pagamenti nei confronti di un soggetto non incluso negli elenchi, prima, però, dell'emanazione degli elenchi definitivi, ossia entro il 31 ottobre 2017. Per tutte le fatture emesse dopo la pubblicazione della circolare in oggetto – dal 7 novembre 2017 – con erronea applicazione dell'Iva ordinaria o erronea indicazione della scissione dei pagamenti, il fornitore dovrà procedere a "regolarizzare" tale comportamento con l'emissione di apposita nota di variazione ex art. 26, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972 e l'emissione corretta di un nuovo documento contabile. Alternativamente, conclude la circolare 27/E/2017, si ritiene possibile l'emissione di un'unica nota di variazione che, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse, le integri al fine di segnalare alla Pa o società acquirente il corretto trattamento da riservare all'imposta ivi indicata.

## La riforma del Codice antimafia in "Gazzetta"

La Legge n. 161/2017 di riforma del Codice antimafia è stata pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 258 del 4 novembre 2017. Entra in vigore dal 19 novembre prossimo. Le novità della legge appaiono di ampia portata, interessando oltre che alcune misure di prevenzione di cui al Dlgs 159/2011, anche alcuni aspetti del codice penale e di rito o alcune disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, fino alla responsabilità amministrativa da reato degli enti e alla confisca allargata. Infatti, la stessa legge n. 161/2017 contiene anche una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Il fulcro centrale attorno a cui il legislatore ha voluto costruire il nuovo impianto normativo è proprio quello delle misure di prevenzione, che assumono un ruolo decisivo per la lotta e il contrasto alla criminalità economica. Ampliato il novero dei corrotti Il primo passo compiuto è stato quello di ampliare il novero dei destinatari a cui possono essere applicate le misure di prevenzione personali e di natura patrimoniale. Sono, ora, fatti rientrare tra i destinatari dei provvedimenti anche chi è indiziato di terrorismo o di assistenza agli associati a delinquere, oltre coloro che sono indiziati di associazione a delinquere finalizzata ad alcuni gravi delitti contro la pubblica amministrazione, tra cui peculato, corruzione propria e impropria, corruzione in atti giudiziari, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità. Questi ultimi, in precedenza, potevano rientrare nel sistema solo nei casi di criminalità seriale o abituale eventualmente integranti fattispecie di pericolosità generica individuati dall'articolo 1 del





Dlgs 159/2011. Possono, poi, essere puniti con misure di prevenzione anche gli indiziati di stalking. Interventi diretti alle attività d'impresa. Tra le altre novità del nuovo Codice antimafia anche una serie di misure rivolte alle imprese, come, per esempio: l'estensione di diritto del sequestro di quote sociali totalitarie a tutti i beni aziendali; il sequestro sarà ora effettuato dalla polizia giudiziaria e non più dall'ufficiale giudiziario e, se il bene immobile è occupato senza titolo, il giudice delegato ordina lo sgombero; la confisca è rafforzata ed è stabilito espressamente che non si può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli è frutto di evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può nel caso applicare l'amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario. Inoltre, è ampliato l'ambito di applicazione del sequestro e confisca per equivalente, mentre la confisca allargata diventa obbligatoria anche per alcuni ecoreati e per l'autoriciclaggio e trova applicazione anche in caso di amnistia, prescrizione o morte di chi l'ha subita. Il nuovo istituto del controllo giudiziario delle aziende viene introdotto quando sussiste il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose che condizionino l'attività. Il controllo giudiziario, previsto per un periodo che va da un anno a tre anni, può essere chiesto volontariamente anche dalle imprese che abbiano impugnato l'informazione antimafia interdittiva di cui sono oggetto e una volta che viene disposto, gli effetti dell'interdittiva restano sospesi. Incarichi di amministratori giudiziari. Una delle novità principali della riforma del Codice antimafia è quella che amplia le cause ostative all'assunzione dell'incarico di amministratore giudiziario, intervenendo direttamente, quindi, sulle modalità di nomina dello stesso. In primo luogo, viene sancito che gli amministratori giudiziari dovranno essere scelti tra gli iscritti all'apposito Albo secondo regole di trasparenza che assicurino la rotazione degli incarichi. Spetterà al ministro della Giustizia individuare criteri di nomina che tra l'altro tengano conto del numero degli incarichi in corso. Inoltre, è previsto che non potranno più assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, coadiutore o diretto collaboratore il coniuge, i parenti e gli affini, i conviventi o i commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico. A tali esclusioni, ne sono state aggiunte ora delle altre, tra cui: – la presenza di pene accessorie previste dalla legge fallimentare; – l'essere stati rinviati a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del Codice delle leggi antimafia (soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali); – l'aver svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese allo stesso riconducibili; – essere legati da uno "stabile rapporto di collaborazione professionale" con il coniuge o i figli del magistrato.

## Rimborso vecchi voucher acquistati dopo il 17 marzo

Il messaggio INPS n. 4405 del 7 novembre 2017 ha rammentato che, in riferimento ai voucher telematici la cui normativa di riferimento è stata abrogata, i versamenti effettuati tramite bollettino postale, bonifico, modello F24 e Portale dei pagamenti in data successiva al 17 marzo 2017 non possono essere utilizzati e devono essere rimborsati. Alla luce di ciò, i committenti interessati possono presentare domanda di rimborso presso le Sedi utilizzando il modello SC52, comunicando i seguenti dati: tipo di pagamento (bollettino bianco, on line Porta dei pagamenti, F24, bonifico o altro); data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento; per i pagamenti on line, il codice INPS rilasciato dal sito INPS al momento del pagamento; per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY. Alla domanda va allegata la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento, ad




eccezione dei pagamenti effettuati mediante modello F24. Chiarisce il messaggio n. 4405/2017 che il rimborso sarà effettuato alla conclusione dell'istruttoria da parte della sede dell'Istituto che ha preso in carico l'istanza.

## **Nuova prestazione di malattia per la Gestione Separata: ulteriori chiarimenti**

Facendo seguito alla circolare n. 139 /2017, l'INPS ha fornito, con messaggio n. 4365 del 6 novembre 2017, le istruzioni operative per la gestione della nuova prestazione di malattia, relativa a periodi che vengono certificati come conseguenti a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Si rammenta, infatti, che tali periodi sono equiparati, a fronte di opportuna valutazione medico legale, alla prestazione della degenza ospedaliera. A fronte dell'istanza del lavoratore, avanzata mediante Mod. SR06 (appositamente aggiornato ed integrato), l'operatore della Struttura territoriale INPS di competenza, per poter procedere con la successiva istruttoria dovrà attendere l'esito delle valutazioni dell'Ufficio medico legale sulla documentazione sanitaria prodotta in allegato all'istanza. Diniego Tuttavia, qualora l'Ufficio medico legale non riconosca la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa (Legge n. 81/2017), la relativa istanza verrà respinta e di ciò verrà inviata apposita comunicazione al lavoratore. La domanda rimarrà, comunque, valida per il riconoscimento della prestazione economica, secondo le consuete modalità e senza necessità, quindi, per il lavoratore di inviare ulteriore domanda telematica.

## **Smart working, ampia tutela INAIL**

La circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017, ha fornito istruzioni operative sulla tutela del personale dipendente in modalità di lavoro agile. Innanzitutto, l'Istituto chiarisce che sono assicurati gli eventi connessi con l'attività svolta; infatti, l'attività svolta fuori dei locali aziendali e senza una postazione fissa comporta comunque l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in quanto non vengono meno i requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell'obbligo assicurativo. Analogamente, sono tutelati anche gli infortuni avvenuti in itinere quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle professionali e risponda a criteri di ragionevolezza. La classificazione tariffaria è la stessa dell'attività svolta in azienda e per gli addetti al lavoro agile la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo continua ad essere individuata nella retribuzione effettiva della generalità dei lavoratori. Comunicazione al Ministero del Lavoro. Modello dal 15 novembre L'INAIL ha evidenziato, inoltre, che i datori di lavoro non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi per il personale già assicurato con l'Istituto per l'attività svolta in ambito



aziendale che venga adibito in modalità agile alle medesime mansioni, le quali non determinano una variazione del rischio. Scatta però, nel caso di specie, l'obbligo di comunicare la sottoscrizione degli accordi con i propri dipendenti per lo svolgimento flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, utilizzando il modello che sarà disponibile a partire dal prossimo 15 novembre sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tutela della salute e sicurezza Infine, sottolinea la circolare n. 48/2017, la legge prevede che il datore di lavoro consegni al lavoratore ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con periodicità almeno annuale, un'informativa scritta nella quale vanno individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto a fornire al lavoratore un'adeguata informativa sul corretto utilizzo delle attrezzature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.

## Conciliazione vita–lavoro, istanza per gli sgravi contributivi

La circolare INPS n. 163, del 3 novembre 2017, ricorda che i datori di lavoro che hanno stipulato contratti aziendali di conciliazione vita–lavoro – in modo da innovare e/o migliorare quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti collettivi aziendali – per fruire degli sgravi per il 2017 devono: aver depositato il contratto, per via telematica, presso l'Ispettorato territoriale del lavoro; presentare la domanda entro il 15 novembre 2017. La domanda va inoltrata telematicamente – anche per il tramite degli intermediari autorizzati – all'INPS, avvalendosi del modulo di istanza on–line “Conciliazione Vita–Lavoro”, all'interno dell'applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell'Istituto. Evidenzia a tal proposito l'Istituto che ciascun datore di lavoro, identificato dal codice fiscale, può presentare la domanda su una sola delle posizioni contributive attive e la posizione su cui verrà presentata la domanda è quella che potrà fruire, in denuncia contributiva, dello sgravio all'esito delle risultanze della procedura di calcolo, che terrà conto anche dei dati delle altre posizioni facenti capo al medesimo datore di lavoro. Qualora i datori abbiano sia matricola come datore di lavoro privato sia posizione CIDA, come datore di lavoro agricolo, la domanda deve essere presentata sulla prima. Il datore che abbia esclusivamente posizione CIDA, deve presentare la domanda su tale posizione. La domanda deve contenere: a) i dati identificativi dell'azienda; b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale; c) la data di avvenuto deposito telematico del contratto di cui alla lett. b) presso l'Ispettorato territoriale del Lavoro territorialmente competente; d) il codice deposito contratto (trattasi del codice identificativo numerico a 17 cifre ricevuto al momento del deposito telematico del contratto aziendale presso l'ITL). e) le misure di conciliazione vita–lavoro previste nel contratto depositato; f) la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto interministeriale del 12 settembre 2017. Ricorda, infine, la circolare n. 163/2017, che per l'ammissione al beneficio a valere sulle risorse 2017, la data di sottoscrizione e deposito del contratto deve essere ricompresa tra l'1 gennaio e il 31 ottobre 2017.



## **Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, indicazioni INPS**

La circolare INPS n. 85/2017 ha fornito indicazioni per il godimento dell'esonero contributivo previsto, in favore dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), dalla Legge di Bilancio 2017 e, adesso, l'Istituto, con circolare n. 164 del 3 novembre 2017 è tornato sulla questione per fornire alcuni chiarimenti. Per quanto concerne il requisito per l'ammissione al beneficio della "nuova iscrizione nella previdenza agricola" – mentre non ci sono problemi per le fattispecie caratterizzate da nuove iscrizioni di soggetti non appartenenti a nuclei CD già esistenti, i quali rientrano indubbiamente nella previsione normativa di applicazione dell'esonero – per il caso di derivazione da un nucleo preesistente, la citata circolare n. 85/2017 ha previsto che si accerterà che "...il nucleo del coltivatore diretto che richiede l'ammissione all'incentivo non sia composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti". Tale condizione, per la quale il nucleo non debba essere composto dai medesimi soggetti, è, per l'INPS, da intendersi soddisfatta, ai fini della concessione dell'esonero contributivo, con la positiva verifica del requisito della mancata precedente iscrizione esclusivamente per il c.d. capo nucleo coltivatore diretto e non rileva, ai fini civilistici e ai fini Legge di Bilancio 2017, la circostanza che antecedentemente i medesimi soggetti siano già stati iscritti in qualità di semplici collaboratori componenti di un nucleo preesistente. Inoltre, si è in presenza di nuova forma imprenditoriale agricola anche quando il cambiamento ricade sulla coltivazione dei fondi, sulla silvicoltura, sull'allevamento del bestiame e le attività connesse. Pertanto – conclude la circolare n. 164/2017 – il requisito per l'applicazione dell'esonero sussiste in tutti i casi in cui alla nuova iscrizione del coltivatore o IAP con età inferiore ai quaranta anni sia riconducibile un'innovazione nell'oggetto dell'impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell'attività preesistente.

## **Aggiornate le diarie per gli assicurati invitati presso l'INAIL**

L'INAIL, con circolare n. 49 del 2 novembre 2017, ha ricordato che gli assicurati INAIL invitati presso gli Uffici dell'Istituto per accertamenti medico-legali ed amministrativi hanno diritto alla corresponsione di una diaria giornaliera. Dall'1 novembre 2017 la diaria in questione è aggiornata come di seguito: euro 7,58 per assenza della durata di quattro ore e che obblighi a consumare un pasto fuori residenza; euro 15,19 per assenza di una intera giornata senza pernottamento; euro 29,62 per assenza di una intera giornata con pernottamento.

## **Smart working: comunicazione telematica dal 15 novembre**

Con comunicato del 3 novembre 2017, sul sito Cliclavoro viene ricordato che in data 2 novembre 2017 l'INAIL ha emanato la circolare n. 48/2017 con cui ha fornito le indicazioni operative sull'obbligo assicurativo, la classificazione tariffaria, la retribuzione



imponibile, la tutela assicurativa e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori agili (o smart workers). Nella stessa circolare, è stato chiarito che sussiste l'obbligo per i datori di lavoro di comunicare la sottoscrizione degli accordi con i propri dipendenti per lo svolgimento flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, utilizzando il modello che sarà disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A tal proposito, il comunicato rende noto che dal 15 novembre 2017 sarà disponibile sul portale Cliclavoro la procedura per l'invio telematico degli accordi tra lavoratore e datore di lavoro per attivare la modalità di espletamento della prestazione lavorativa, disciplinata dalla Legge n. 81/2017. L'accesso alla procedura sarà possibile solamente ai soggetti in possesso di un proprio SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). I Consulenti del Lavoro, già in possesso delle credenziali di accesso a Cliclavoro, potranno accedere all'applicativo senza utilizzare SPID.

## **Elenco delegati dal Giudice delle Esecuzioni alle operazioni di vendita con vecchie regole**

Il Cndcec, con la nota informativa n. 57/2017, avvisa che nelle more del decreto – ex art. 179–ter disp. att. c.p.c. – del Min. Giustizia che deve individuare il percorso formativo e l'aggiornamento periodico per i professionisti richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei delegati dal Giudice delle Esecuzioni alle operazioni di vendita, i Consigli degli Odcec territoriali devono acquisire le disponibilità degli iscritti per l'aggiornamento degli elenchi (si avvicina la scadenza del triennio 1° gennaio 2015–31 dicembre 2017), seguendo le vigenti vecchie modalità: obblighi di prima formazione e di formazione periodica ai fini dell'iscrizione o della conferma della stessa al suddetto elenco. Questo, spiega l'informativa, in attesa di disposizioni di maggiore dettaglio da parte del Ministero della Giustizia. Si ricorda che la L. 119/2016 di conversione del DL 59/2016 ha introdotto l'art. 5–bis, che ha sostituito l'art. 179–ter disp. att. c.p.c., subordinando l'attuazione al decreto Min Giustizia citato.

## **DI Fiscale Correttivi per codice antimafia e Saf commercialisti**

Il decreto legge fiscale collegato alla Manovra 2018 è all'esame della Commissione bilancio del Senato, per essere rivisto sulla scia del pacchetto di correttivi proposti dai vari dicasteri in nome della semplificazione. Tra gli emendamenti presentati anche quello finalizzato a riallineare il nuovo codice antimafia alle regole comunitarie in materia di confisca allargata e altri, rivolti direttamente ad alcune categorie professionali come, per esempio, i dottori commercialisti e gli avvocati. Codice antimafia: confisca allargata estesa ai privati Il codice antimafia, atteso in "Gazzetta Ufficiale" nei prossimi giorni, è stato promulgato dal Presidente della Repubblica con il chiaro intento di rinviare al Governo i tempi, i modi e le forme per "ripristinare, anche a fini della certezza del diritto", le regole sulla confisca allargata, attuata in Italia con il recepimento della direttiva Ue 42/2014. A tal fine, il Guardasigilli ha proposto, tra i correttivi del collegato fiscale, un emendamento che mira ad allineare tale strumento alle regole europee, che ne



prevedono l'uso anche per la condanna nei casi di corruzione tra privati. L'obiettivo è quello di reintrodurre la possibilità di ricorrere alla confisca allargata per reprimere condotte corruttive messe in atto da soggetti che rivestono posizioni dirigenziali nell'ambito dell'amministrazione e del controllo di società o enti privati. Grazie a tale emendamento vengono inclusi, inoltre, nell'elenco dei reati presupposto per l'applicazione della suddetta confisca anche fatti più gravi realizzati in forma associativa di uso illecito di carte di credito e di accesso illecito a più sistemi informatici. Scuole alta formazione per i commercialisti Un altro emendamento al vaglio del Governo e del Ministero dell'Economia, che hanno avviato le rispettive istruttorie, è quello che prevede la possibilità per il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti di consentire ai propri iscritti di conseguire il titolo di specialista e l'iscrizione all'Albo, dopo la partecipazione alle Scuole di alta formazione. In altri termini, gli "specialisti", dopo la partecipazione alla Saf, possono ottenere direttamente l'iscrizione alla sezione A dell'Albo. Lo stesso correttivo prevede, inoltre, che nella sezione A dell'albo professionale gli elenchi siano suddivisi in base alle specializzazioni e che gli iscritti vengano annotati in base al possesso del titolo di specializzazione professionale collegato ad attività previste tra le competenze riconosciute. Si devono indicare anche le modalità di conseguimento della specializzazione raggiunta. Le Saf saranno istituite dagli Ordini territoriali in collaborazione con le università. Per accedervi e diventare "commercialista specialista" occorre essere iscritti da almeno 5 anni nella sezione A dell'albo e avere almeno 200 ore di percorsi formativi, oppure avere un diploma di specializzazione universitaria o la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche. Avvocati: costi assicurativi ridotti Al vaglio anche un correttivo pensato per consentire agli avvocati la riduzione dei costi di gestione che devono sostenere sul fronte assicurativo. Si ipotizza la previsione di una polizza per i collaboratori, praticanti e dipendenti, che non hanno attivato una copertura assicurativa obbligatoria con l'Inail.

**Sdi Supermercato dell'informazione**

**Zucchetti s.p.a.**

Via Solferino, 1  
26900 – Lodi  
tel: +39 (0)371 594 2406  
fax: +39 (0)371 421 779  
email: [info@supermercato.it](mailto:info@supermercato.it)  
[www.supermercato.it](http://www.supermercato.it)



Servizio realizzato da eDotto S.r.l. e distribuito da Zucchetti.s.p.a.

© Tutti i diritti sono riservati.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

**Sdi** Supermercato  
dell' **informazione**